



Circ. n.43

ALLE CLASSI QUINTE

AI DOCENTI INTERESSATI

SEDE

Oggetto : Ammissione agli Esami di Stato Conclusivi

Comunico che sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. (art. 6, comma 1, D.P.R. 122/2009).

Faccio inoltre presente che ai fini della valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato: il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non ammissione all'esame di stato (art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009).

Il collaboratore del Dirigente Scolastico prof. Alberto Della Piana è a disposizione per la valutazione di particolari situazioni relative ad assenze continuative.

Udine, 01/12/2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ester IANNIS